

ACCORDO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE
da configurarsi nell'ambito della RICERCA e dello SVILUPPO

Tra

- il Comune di Reggio Emilia (di seguito Comune) con sede legale in Piazza Prampolini, CF/PI 00145920351 rappresentata dalla Dirigente dei Musei Civici, Dott. Valentina Galloni, delegata dal Sindaco a rappresentare legalmente l'Ente;

e

- l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino (di seguito Istituto), con sede in Via Santa Chiara 36, CF 82004670418, rappresentato dal Direttore pro tempore Prof. Jonathan Pierini

Premesso che

- Il Comune ha rilevato l'interesse ad avvalersi per l'ideazione comunicativa della manifestazione espositiva "Vedere oltre" - in programma presso Palazzo dei Musei di Reggio Emilia dall'aprile 2022 - di competenze tecniche e scientifiche di elevata qualificazione a livello nazionale in possesso dell'Istituto;
- L'Istituto ha rilevato il proprio interesse, nell'ambito dei propri compiti e competenze istituzionali di ricerca e collaborazione con soggetti esterni, l'opportunità di collaborare con il Comune per acquisire ed approfondire la sperimentazione e l'applicazione della comunicazione su beni culturali e artistici in un percorso formativo di dialogo diretto con i curatori della mostra ed i funzionari museali;

Richiamato l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che sancisce per le Amministrazioni Pubbliche la possibilità di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse pubblico e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli artt. 11 e 12 della medesima legge;

Dato atto che, nell'ambito del disposto sopracitato, entrambe le parti esprimono un reciproco interesse istituzionale alla stipula del presente accordo di collaborazione per la realizzazione di una mostra presso la sezione fotografica di Palazzo dei Musei di Reggio Emilia in cui accostare alla famosa serie "In scala" del fotografo reggiano Luigi Ghirri, diversi materiali d'archivio provenienti dal parco "Italia in miniatura" di Rimini assieme a nuove produzioni fotografiche realizzate da un gruppo di studenti di ISIA Urbino durante un workshop curato da Joan Fontcuberta e Matteo Guidi svoltosi fra il 2019 e il 2020. Il seminale lavoro di Ghirri sul parco è stato fonte d'ispirazione per il gruppo di studenti e per i due docenti e motivo stesso della visita.

Rilevato che l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune alle parti ai sensi del richiamato art. 15 della Legge n. 241/90

si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 – Finalità della convenzione

Fine della convenzione è quello di instaurare un rapporto di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di ricerca e sviluppo dell'Istituto e del Comune possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente per reciproco obiettivo istituzionale. Il duplice interesse consiste da un lato nella progettazione e nello sviluppo di una comunicazione e produzione di strumenti efficaci e coerenti alla realizzazione dell'evento espositivo "In Miniatura" in programma dall'aprile 2022 presso Palazzo dei Musei di Reggio Emilia nell'ambito della

manifestazione "Vedere oltre" ideata nella ricorrenza del trentennale della scomparsa del fotografo reggiano Luigi Ghirri;

Le attività previste costituiranno la possibilità per gli studenti di approfondire lo studio della comunicazione per i beni culturali e artistici con i curatori della mostra ed i funzionari museali ed il contestuale legame e valorizzazione delle produzioni dell'Istituto realizzate nel parco "Italia in Miniatura" di Rimini, luogo di riferimento della serie "In scala" realizzata dal fotografo reggiano negli anni '70;

Articolo 2 – Oggetto della collaborazione

La collaborazione riguarderà la progettazione dell'immagine coordinata della manifestazione, dell'identità attuale e della sua evoluzione nel tempo, approfonditi i principi identitari e contemporanei dell'esposizione, tenuto conto del pubblico di riferimento e degli utilizzi, si procederà al redesign dell'identità della mostra e allo sviluppo di tutte le declinazioni su una molteplicità di supporti e strumenti, compreso il sito web. Le attività così sinteticamente descritte, rappresentano ambiti generali di progetto che verranno ulteriormente dettagliati tra le parti nelle figure dei propri rappresentanti. Per lo svolgimento delle attività indicate si attuerà una collaborazione di docenti, studenti e ricercatori qualificati individuati in accordo fra le parti. Per quanto non indicato nella presente convenzione e negli accordi successivi, le attività di ricerca, consulenza e di formazione commissionate dalle istituzioni contraenti dovranno essere conformi alla disciplina contenuta nei rispettivi regolamenti. La Progettazione dei dieci nuovi progetti fotografici realizzati dagli studenti ISIA Urbino (oltre ai due docenti Fontcuberta e Guidi), saranno esposti all'interno della mostra "In scala diversa. Luigi Ghirri, Italia in miniatura e nuove prospettive" ampliando la riflessione sul lavoro di Luigi Ghirri e sull'archivio di Rambaldi, fondatore del parco. L'approccio transmediale (fotografia, video, installazione) costituirà il valore aggiunto della mostra dando la possibilità di esplorare e approfondire le più attuali ricerche artistiche in campo visivo, obiettivo stesso della sezione fotografica di Palazzo dei Musei. La progettazione riguarderà circa 50 opere originali.

Articolo 3 – Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l'Istituto ed il Comune si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, nonché quant'altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'articolo 1.

Articolo 4 – Attuazione della convenzione

Il Comune e l'Istituto daranno attuazione alla presente convenzione previa specifiche approvazioni dei propri organi istituzionali.

Articolo 5 – Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

La titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione della presente convenzione e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetterà congiuntamente ad entrambe le Parti, salvo diverso accordo scritto.

Le Parti riconoscono reciprocamente la libera utilizzazione dei risultati di cui al comma 1, con il solo obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni l'ambito della cooperazione di cui alla presente convenzione. Qualora nel corso dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente accordo siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno le modalità di gestione e tutela di tali risultati, che di norma sarà congiunta, salvo diversi accordi scritti tra le Parti.

Salvo diverso accordo scritto, ciascuna Parte potrà utilizzare, previo assenso dell'altra Parte, i risultati nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela e nel rispetto degli obblighi di riservatezza

Articolo 6 – Contributo forfettario

Atteso che l'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un

compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario.

Considerato che i costi per lo svolgimento dell'attività connessa al presente accordo, correlati a spese rimborsabili, saranno sostenuti direttamente dall'Istituto, le parti convengono che, per la realizzazione delle attività previste dall'articolo 2, il Comune trasferirà all'Istituto un contributo complessivo valutato in € 4.000,00 (quattromila/00) a titolo di rimborso forfettario delle spese inerenti la realizzazione del progetto in parola. Il contributo in parola avviene nell'ambito del disposto dell' art. 12 della L. 241 /90 dando atto che, come disciplinato dall'art. 1, comma 2, lett. c – d- g del vigente Regolamento comunale per la concessione dei contributi, non è soggetto all'applicazione dello stesso.

Il contributo verrà erogato dal Comune, al termine della collaborazione e su richiesta dell'Istituto, con mandato di pagamento intestato a: Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino - IBAN IT 24 P 05387 68701 000042105646.

Trattandosi di trasferimento di risorse per rimborsi nell'ambito di accordo di cooperazione fra due soggetti pubblici per finalità istituzionali, l'operazione è considerata fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 1 e 4, del DPR 633/72, e pertanto non è prevista emissione di fattura.

Articolo 7 – Copertura assicurativa

Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli studenti che potrebbero frequentare i locali e i laboratori dell'Ente ospitante per lo svolgimento di lezioni, tirocini, esercitazioni, workshop, incontri, seminari e quant'altro.

Articolo 8 – Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Le Parti consentiranno al personale incaricato dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

Le Parti garantiscono inoltre l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nella realizzazione delle singole attività che saranno successivamente avviate in attuazione della presente convenzione. Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili. Nell'esecuzione del presente accordo, l'utilizzo di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione non comporta alcun onere in capo all'altra parte. .

Articolo 9 – Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione avrà durata di giorni 60 a decorrere dalla data di stipula.

Le parti potranno recedere unilateralmente dalla presente convenzione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 15 giorni di preavviso. Lo scioglimento della presente convenzione comporta per il Comune l'obbligo del rimborso delle spese documentate dall'Istituto fino a tale data.

Articolo 10 – Controversie

Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Salvo causa di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto della presente convenzione, la stessa potrà essere risolta, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da un atto scritto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Reggio Emilia quale foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Articolo 11 – Registrazione e spese

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.

Il presente protocollo è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 – tabella del D.P.R. n. 642/72 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 tariffa parte seconda del D.P.R. n. 131/86 a spese della parte che ne faccia richiesta.

Per l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche

Il Direttore
Prof.

Per Comune di Reggio Emilia

La Dirigente Musei Civici

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Reggio Emilia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, indirizzo mail: privacy@comune.re.it, indirizzo pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

3. Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia ha sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, indirizzo mail: dpo@comune.re.it

4. Responsabili del trattamento

Responsabili del trattamento

Il Comune di Reggio Emilia può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui è Titolare nominandoli Responsabili del trattamento. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento europeo 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile al Titolare per le attività inerenti il trattamento dei dati personali.

Per il trattamento in oggetto il Comune di Reggio Emilia ha nominato Responsabile del trattamento:

MUNICIPIA Spa, sede legale in Trento, via Adriano Olivetti n. 7 C.F./P.Iva 01973900838

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale del Comune di Reggio Emilia previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati in base alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

6. Finalità del trattamento

I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità: sottoscrizione del disciplinare tra le parti relativo all'accordo per attività di collaborazione specificato in oggetto e gestione degli adempimenti amministrativi conseguenti.

7. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Reggio Emilia per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo 679/2016 non necessita del Suo consenso.

I Suoi dati personali sono trattati dal Comune di Reggio Emilia esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

Il trattamento dei dati personali avviene in base alla seguente normativa:

Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici di cui alla Deliberazione di C.C. ID n. 57 dell'11/04/2016.

8. Destinatari dei dati personali

I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione.

9. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.

10. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, vengono cancellati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

11. I Suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può contattare:

- **Il Titolare del trattamento** dei dati Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, mail: privacy@comune.re.it pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

- **Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia** con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, indirizzo mail: dpo@comune.re.it

12. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per le finalità indicate al punto 6. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere con l'attività di collaborazione dettagliata nell'accordo tra il Comune di Reggio Emilia e l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino.